ALLEGATO A

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Bando di concorso pubblico GENERALE indetto ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 2 del 09/01/2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ERP per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Visti:

- La Legge regionale Toscana n.2/2019;
- Il Regolamento ex art. 7 LRT 2/2019 approvato con deliberazione del L.O.D.E. della provincia di Lucca n. 8 del 18/9/2019 "Tempistiche e modalità di approvazione del bando del Lode Lucchese per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica";
- La determinazione Responsabile del Settore "G" – Lavori Pubblici n. _____ del _____ con la quale è stato approvato lo schema di Bando generale per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "G" – LAVORI PUBBLICI

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e per i successivi 60 (sessanta) giorni sono aperti i termini per la presentazione della domanda per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica alle condizioni e sulla base dei requisiti in esso stabiliti:

Art. 1
Requisiti e condizioni da possedere alla data di apertura del bando
(Ammissione al concorso)

La domanda è presentata al comune di residenza o al comune dove si svolge l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del bando di concorso e possono partecipare, a pena di esclusione, i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando, sono residenti o svolgono attività lavorativa nel Comune di Coreglia Antelminelli e sono in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea, nonché i cittadini stranieri, a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati da autorità competente secondo le normative vigenti in materia;

b) Residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito

territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi; la residenza anagrafica o sede lavorativa nell'ambito territoriale del Comune cui si riferisce il bando deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio;

c) Assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

d) Situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare **non superiore alla soglia di 16.500,00** euro di valore ISEE;

Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3 LRT 2/2019 si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a) e b) LRT 2/2019, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno, il limite di cui al primo capoverso del sopra richiamato art. 9 c. 4 lettere a) e b) LRT 2/2019 e ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto. Il suddetto limite è aggiornato biennalmente dalla struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

e) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione.
La distanza di cui al punto e) si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 L.R.T 2/2019;

f) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero, il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero);

Le disposizioni di cui ai precedenti punti e) ed f) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3, LRT 2/2019;

2. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;

3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.

g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all' articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

h) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

i) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

j) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle precedenti lettere f) e g);

k) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

l) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), c), d) ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

m) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione legale o divorzio al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al presente art.1, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si

applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il comune può accedere direttamente, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera f) relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ad uso abitativo ubicati all'estero, il comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a) e b) del presente art.1 che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione.

Art. 2
Nucleo familiare

Il nucleo familiare è quello composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

1. i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi le coppie anagraficamente conviventi more uxorio; le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
2. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
3. i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- le coppie coniugate;
- le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;
- la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- i componenti di coppie di futura formazione;
- due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere comunque dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, è necessario presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta omologazione della

sentenza. I dati anagrafici e reddituali di entrambi i genitori, devono essere dichiarati anche nel caso di figli riconosciuti da soggetti non residenti anagraficamente nello stesso indirizzo, nel caso in cui non sia stato accertato, in sede giurisdizionale o tramite altro documento equipollente che attesti la reale situazione del nucleo familiare.

Art. 3
Condizioni per l'attribuzione dei punteggi

Condizioni sociali, economiche e familiari:

a-1. Reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **punti 2;**

a-1-bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1**;

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti *a-4* o *a-4-bis*: **punti 1**;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**; con uno o più figli minori a carico: **punti 2**.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: **punti 1**;
- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: **punti 2**;
- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**;

a-4-bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3;**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4-bis, <u>non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.</u>

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1;**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **punti 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2;**
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3;**
- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti *a-4* o *a-4-bis*: **punti 4;**

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **punti 1**;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

Il punteggio di cui al punto *a-7*, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti *a-4* e *a-4-bis*.

Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3**;

Ai fini di cui al presente punto b-1., l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **punti 3**;

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: **punti 3**; in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **punti 4**;

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 LRT 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **punti 2**;

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **punti 2.**

Il punteggio di cui ai punti b-5 e b-6, non sono cumulabili.

Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando:

- da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**;
- da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3**;
- da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 4**;

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile al punto c-2. ***non può comunque superare i 6 punti.*** *Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.*

c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:

- non inferiore ad anni 5: **punti 1**;
- non inferiore ad anni 10: **punti 2.**

I punteggi di cui al punto c non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

Art. 4
Autocertificazione e documentazione

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR n.445/2000 s.m.i fatto salvo quanto previsto dalla L. 30/12/2018 n. 145 c. 1132 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari e che dovranno produrre le certificazioni o attestazioni necessarie rilasciate dalla competente autorità dello Stato Estero, autenticata secondo le disposizioni legislative in materia.

A pena di esclusione la domanda di partecipazione redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 dovrà essere formulata esclusivamente nel modello predisposto dal Comune di Coreglia Antelminelli completa di tutti i dati, e dovrà essere debitamente sottoscritta e corredata dei seguenti documenti da produrre a seconda delle dichiarazioni rese:

1. copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
2. copia di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo in corso di validità rilasciati da autorità competente secondo le normative vigenti in materia recante la data dell'ultimo aggiornamento;
3. attestazione ISEE completa di DSU in corso di validità;
   Per i cittadini non italiani, richiedenti o facente parte il nucleo familiare del richiedente, il Comune potrà effettuare controlli circa la proprietà di beni immobili o redditi percepiti all'estero.
4. copia libretto di circolazione autoveicoli dei componenti il nucleo familiare;
5. certificazione relativa all'invalidità rilasciata dalla competente Asl;
6. sentenza di separazione;
7. provvedimento di allontanamento o relazione del servizio sociale che attesti la scissione del nucleo familiare;
8. certificazione della competente ASL che attesti la permanenza effettiva e continuativa da almeno

un anno dalla data di pubblicazione del bando in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione o aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitaria di assoluta incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

9. certificazione dell'autorità competente che attesti la presenza di barriere architettoniche in presenza di nucleo familiare con componenti affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;
10. certificazione della competente ASL/ricevuta della richiesta presentata alla ASL comprovante la presenza di sovraffollamento;
11. contratto di locazione regolarmente registrato e ricevute di pagamento il cui ammontare complessivo annuale risulti superiore ad un terzo del reddito imponibile;
12. provvedimento esecutivo di sfratto intimato per finita locazione o per morosità incolpevole ex art 14 comma 3 LRT 2/2019 o provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento;
13. documentazione INPS attestante il periodo di contribuzione GESCAL o altro documento equipollente;
14. ogni altro documento ritenuto valido per l'attribuzione del punteggio.

Art. 5
Modulistica, termini e modalità di presentazione

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, **devono essere compilate unicamente sul modulo,** predisposto dal Lode Lucchese e in distribuzione presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Coreglia Antelminelli (Piazza Antelminelli, 8 - Coreglia Antelminelli) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e l'ufficio distaccato di Ghivizzano (Via Nazionale, 83 – Ghivizzano) nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nonché scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Coreglia Antelminelli http://www.comune.coreglia.lu.it/

La domanda, in bollo da € 16,00, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata e protocollata **entro e non oltre il termine di 60 giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, ovvero entro e non oltre il **17 Gennaio 2020** con le seguenti modalità:

-a mano all'ufficio protocollo del Comune di Coreglia Antelminelli (Piazza Antelminelli, 8 - Coreglia Antelminelli) nei seguenti orari: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

-per posta a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) all'indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Coreglia Antelminelli (Piazza Antelminelli, 8 – 55025 Coreglia Antelminelli - LU)

-per posta certificata PEC all'indirizzo: comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it

Le domande spedite o consegnate al protocollo dell'Ente oltre il termine non saranno considerate valide ai fini della partecipazione al presente bando, e verranno pertanto archiviate.

Art. 6
Formazione e validità della graduatoria

1. Il Responsabile del procedimento, assistito da due dipendenti del personale dell'Ente, procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità e sulla base

dell'autocertificazione e della documentazione prodotta dall'interessato, attribuisce i punteggi come previsti nel presente bando indetto ai sensi della LRT 2/2019. Conclusa l'istruttoria il Responsabile approva la graduatoria provvisoria che sarà affissa all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi.
Nei 30 giorni di pubblicazione all'Albo, gli interessati possono presentare opposizione al Responsabile, che nella valutazione dei ricorsi, dovrà avvalersi del parere della Commissione costituita ai sensi del Regolamento ex art. 7 LRT 2/2019 approvato con deliberazione del L.O.D.E. della provincia di Lucca n. 8 del 18 Settembre 2019 "Tempistiche e modalità di approvazione del bando del Lode Lucchese per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica" e recepito con deliberazione del C.C. n. 61 del 14/10/2019.

2. A conclusione dell'esame dei ricorsi, il Responsabile approva la graduatoria definitiva e provvede alla pubblicazione della stessa all'Albo pretorio.

3. Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c); in caso di parità anche nelle relative situazioni economiche, la priorità è stabilità in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

4. La graduatoria definitiva conseguente l'emanazione del bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

5. Il Comune di riserva la facoltà di procedere all'aggiornamento della graduatoria con cadenza annuale o biennale con le stesse modalità previste nel presente bando. In questo caso potranno partecipare sia i nuovi aspiranti l'alloggio ERP che i richiedenti già collocati nella graduatoria generale che potranno accedere per far valere condizioni più favorevoli. La graduatoria definitiva è valida per tutti gli alloggi di ERP di nuova costruzione o di risulta.

6. La graduatoria conseguente la pubblicazione del bando sostituisce integralmente quella precedente.

7. La Graduatoria Generale definitiva, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito internet istituzionale del Comune di Coreglia Antelminelli), che costituirà mezzo idoneo di conoscenza e sarà altresì consultabile presso l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Sociale del Comune di Coreglia Antelminelli, e dal sito internet istituzionale del Comune di Coreglia Antelminelli http://www.comune.coreglia.lu.it/

8. La pubblicazione delle graduatorie, **sostituisce la comunicazione di avvio di procedimento** ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990, pertanto non saranno inviate comunicazioni personali ai concorrenti.

9. La graduatoria sarà pubblicata nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Art. 7
Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, **l'amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli**, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni degli interessati. In attuazione alla vigente normativa, le verifiche dei documenti e dichiarazioni possono essere svolte, anche mediante consultazione diretta strumenti informatici o telematici in dotazione. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in

materia, **nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso**, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali. In particolare il Comune potrà effettuare idonei controlli anche richiedendo documenti per quanto riguarda immobili e redditi percepiti all'estero.

Art. 8
Informativa in materia di dati personali

1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n.679 del 27 aprile 2016, si informa che i dati richiesti saranno trattati con strumenti manuali ed informatici e saranno utilizzati nell'ambito del procedimento relativo al presente bando.
2. La raccolta e il trattamento dei dati personali e sensibili (idonei a rilevare lo stato di salute) persegue fini istituzionali nel rispetto di norme di legge e regolamenti (art. 73 D.lgs. 196/2003, LRT 2/2019).
3. Il trattamento comprende l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei.
4. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; il conferimento dei dati sensibili è facoltativo.
5. Il mancato conferimento dei dati personali potrà comportare l'annullamento del procedimento amministrativo.
6. I dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno trattati dal personale dipendente e incaricato dal Comune secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza ed i dati dell'interessato. Inoltre saranno portati a conoscenza di responsabili e incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
7. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Coreglia Antelminelli. Il titolare non effettua alcun processo decisione automatizzato dei dati conferiti.
8. L'interessato ha il diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Art. 9
Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge Regionale Toscana n.2/2019, al Regolamento ex art.7 L.R.T. n. 2/2019, approvato con deliberazione L.O.D.E della provincia di Lucca n. 8 del 18/9/2019 "Tempistiche e modalità di approvazione del bando del Lode Lucchese per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica" e recepito con deliberazione del C.C. n. 61 del 14/10/2019.

Coreglia Antelminelli , lì

Il Responsabile del Settore "G" – Lavori Pubblici
Geom. Sergio Del Barga